DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009

che modifica la decisione 2000/96/CE relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 5457]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [1], in particolare l'articolo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] elenca determinate malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria, tra cui le «malattie a prevenzione vaccinale». Questa categoria comprende le malattie per le quali sono già disponibili vaccini e quelle per cui sono a disposizione le conoscenze scientifiche e tecniche che consentono la produzione di un vaccino entro un periodo relativamente breve.

(2) Un nuovo virus influenzale patogeno, di cui è stata registrata la trasmissione tra esseri umani, è emerso recentemente nel Nord America e si è già diffuso a diversi Stati membri. Poiché questo nuova situazione epidemica presenta un rischio significativo di pandemia influenzale, conformemente al regolamento sanitario internazionale (2005) l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito la malattia causata da tale virus come un'emergenza sanitaria di portata internazionale.

(3) Questa nuova malattia deve essere classificata nella categoria delle «malattie a prevenzione vaccinale», anche se non è ancora disponibile un vaccino, poiché sono disponibili le conoscenze scientifiche e tecniche per l'elaborazione e la produzione del vaccino non appena sarà identificato in modo definitivo il ceppo in questione.

(4) Tale virus è compreso alla voce «Influenza» di cui al punto 2.1 dell'allegato I della decisione 2000/96/CE. Tuttavia, visto il potenziale pandemico rappresentato da questo virus e l'esigenza di un coordinamento immediato ed efficiente tra la Comunità e gli Stati membri in quest'ambito, il virus deve essere menzionato specificamente come uno dei possibili tipi di virus influenzale. A sua volta questa menzione specifica consente l'adozione di una definizione specifica del caso a norma della decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3] e quindi permette una comunicazione di informazioni più mirata all'interno della rete di sorveglianza comunitaria conformemente all'articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE.

(5) La decisione 2009/363/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4] ha già introdotto una definizione specifica per il caso dell'influenza A(H1N1) nell'allegato della decisione 2002/253/CE. Occorre pertanto che la presente decisione abbia effetto retroattivo in modo da garantire che sia applicabile alla stessa data della decisione 2009/363/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2.1 dell'allegato I della decisione 2000/96/CE, il termine «Influenza» è sostituito da «Influenza inclusa l'influenza A(H1N1)».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 30 aprile 2009.

[1] GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
[2] GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50
[3] GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44.
[4] GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 58.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione